

REGOLAMENTO (UE) N. 35/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 595/2010 riguardo ad una proroga del periodo transitorio per l'uso di determinati certificati sanitari per il latte e i prodotti a base di latte, il siero di equidi e i prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinati alla produzione di prodotti tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾, ha introdotto norme per la commercializzazione e l'importazione di sangue e di prodotti sanguigni di equidi e ha modificato le norme esistenti per l'importazione da paesi terzi di siero di equidi per fini tecnici. Tale regolamento è entrato in vigore il 28 luglio 2010.

(2) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 595/2010 prevede un periodo transitorio sino al 31 agosto 2010 in cui gli Stati membri accettano partite di sottoprodotti di origine animale, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato, di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 595/2010.

(3) In seguito a difficoltà di adattamento alle nuove regole, alcuni tra i più importanti operatori economici hanno chiesto una proroga di tale periodo transitorio.

(4) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽³⁾ si applica a decorrere dal 4 marzo 2011 e introduce nuove norme per le importazioni, è opportuno prorogare il periodo transitorio di conseguenza.

(5) Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali dei sottoprodotti di origine animale accompagnati da certificati sanitari compilati e firmati, conformemente agli appropriati modelli di certificato stabiliti nel regolamento (CE) n. 1774/2002, prima del 28 luglio 2010, il presente regolamento va applicato con effetto retroattivo dal 1° settembre 2010.

(6) Al fine di evitare eventuali perturbazioni dei traffici commerciali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 595/2010 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per un periodo transitorio sino al 4 marzo 2011, gli Stati membri accettano partite di latte e prodotti a base di latte, siero di equidi e prodotti sanguigni trattati, esclusi i prodotti sanguigni di equidi, destinate alla produzione di prodotti tecnici, accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato, conformemente agli appropriati modelli di certificato di cui all'allegato X, capitolo 2, capitolo 4A e capitolo 4D del regolamento (CE) n. 1774/2002, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri accettano tali partite fino al 30 aprile 2011, a condizione che i relativi certificati sanitari siano stati compilati e firmati prima del 5 marzo 2011.»

Articolo 2

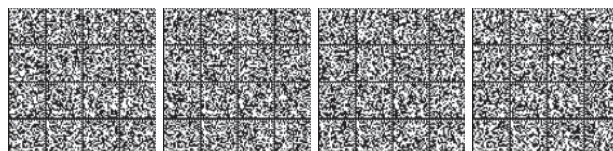
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2010.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

